



COMUNE DI SANT' ANGELO DEI LOMBARDI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 28-06-2021

Oggetto:	TARI 2021(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione **Straordinaria in Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARANDINO MARCO	P	LANDOLFI GIUSEPPE	A
REPOLE ROSA ANNA MARIA	P	BRACCIA VALERIA	P
GARGANO VINCENZO	P	SANTORO NICOLINO	A
ANTONIELLO GIANLUCA PASQUALINO	P	COLAGROSSI ALESSANDRO	A
Policano Michele	A	MARRA GIUSEPPE	A
IMBRIANO MICHELE GERARDO	P	CORVINO DOMENICO	A
AMOROSO DE RESPINIS ANGELO MICHELE	P		

ne risultano presenti n. **7** e assenti n. **6**.

Assume la presidenza il Signor **MARCO MARANDINO** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MATTEO FIMIANI**.

~~Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopraindicato.~~

Prime dell'introduzione del presente argomento, entra in aula il consigliere Giuseppe Landolfi (consiglieri presenti n. 8).

Il Sindaco introduce il presente punto all'ordine del giorno e cede la parola il vice Sindaco Gargano al fine di illustrare sull'argomento.

Il relatore premette che l'anno scorso il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi ha fatto registrare una percentuale di raccolta differenziata limitata al 38%. Quest'anno il dato è leggermente migliorato salendo al 44%. Occorre innescare un meccanismo virtuoso per entrare nelle fasce di categoria C dei comuni virtuosi con differenziata oltre il 60%. Un terzo dei costi di gestione del servizio fa riferimento agli impegni finanziari dell'Ente per il conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati. Di qui la necessità di apportare migliorie ed efficientamenti al sistema di raccolta dei rifiuti senza incidere sulle tasche dei cittadini e perseguendo sulla strada del compostaggio domestico. Il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi fa registrare un dato dei rifiuti pro capite più alto rispetto a quello di altri comuni. Tale dato è ascrivibile al problema del conferimento abusivo di rifiuti provenienti dagli altri comuni, specie nelle isole ecologiche rurali. Occorre pertanto dotarsi di strumenti e soluzioni normative per reprimere e sanzionare questi comportamenti. I costi di conferimento in discarica sono più alti di quelli previsti per il differenziato. È pertanto indispensabile adottare ogni utile accorgimento per ridurre al minimo e reprimere le pratiche di non corretto conferimento dei rifiuti in modo da arginare l'aumento di questi costi di smaltimento.

Per la consigliere Repole l'isola sperimentale è una soluzione. Il problema resta l'ospedale, la cui produzione dei rifiuti ha una ricaduta su tutta la collettività.

Non essendovi altri interventi dei consiglieri presenti, il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed invita il consiglio a deliberare sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco Vincenzo Gargano;

Preso atto degli interventi dei consiglieri iscritti a parlare;

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra avente ad oggetto: "TARI 2021 – Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021 e determinazione tariffe;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti in aula;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la predetta proposta avente ad oggetto "TARI 2021 – Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021 e determinazione tariffe";

2) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario ogni provvedimento necessario all'esecuzione del presente deliberato.

Successivamente il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto in relazione alle tempistiche previste dall'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR)*.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo

trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto il di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente territoriale dell'Ambito, con Determinazione del direttore generale n. 9 del 18/06/2021, da cui risulta un costo complessivo massimo di €. 598.708,48;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad €. 598.708,48, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a €. 134.392,23 di cui €. 80.003,69 riferibili alle utenze domestiche ed €. 54.388,54 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad €. 464.316,25 di cui €. 276.407,46 attribuibili alle utenze domestiche ed €. 187.908,79 a quelle non domestiche;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Ritenuto necessario procedere altresì alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2021;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *"il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158"* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*;

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *"metodo normalizzato"*, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal

D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 59,53%
- Utenze non domestiche: 40,47%

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato B ;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

propone affinché il Consiglio Comunale DELIBERI

1) di **approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati (Allegato A), validato dall'Ambito territoriale Ottimale di Avellino con determinazione n.90/2021, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di **dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;

3) di **approvare** le Tariffe TARI per l'anno 2021 e pertanto di approvare:

➤ i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "*metodo normalizzato*", come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:

- I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
- La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenza domestica e non domestica:

- Utenze domestiche: 59,53%
- Utenze non domestiche: 40,47%

➤ le tariffe per l'anno 2021 della Tassa sui Rifiuti Utenze domestiche" e Utenze non domestiche; il tutto riportato nell' Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di **dare altresì atto** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

5) Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;

6) di **stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30/09/2021
- seconda rata: 31/10/2021
- terza rata: 30/11/2021
- quarta rata: 31/12/2021,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2021.

7) di **dare mandato** al Responsabile del Servizio di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Il Sindaco
Prof. Marco Marandino

Parere di Regolarità tecnica

Il sottoscritto **SQUARCIAFICO MICHELE** quale responsabile del servizio interessato; essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere favorevole

in ordine alla **Regolarità tecnica** della proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI 2021(TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE

S. Angelo dei Lombardi lì 22-06-2021

f.to Il Responsabile del servizio

SQUARCIAFICO MICHELE

Parere di Regolarita' tecnica

Il sottoscritto **IMBRIANO MARIA FELICIA** quale responsabile del servizio interessato; essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere Favorevole

in ordine alla **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI 2021(TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE

S. Angelo dei Lombardi lì 22-06-2021

f.to Il Responsabile del servizio

IMBRIANO MARIA FELICIA

Parere di Regolarita' contabile

La sottoscritta **IMBRIANO MARIA FELICIA** quale responsabile del servizio finanziario; Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI 2021(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; esprime ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1, e 153 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere Favorevole

in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa.

S. Angelo dei Lombardi lì 22-06-2021

f.to Il Responsabile del servizio

IMBRIANO MARIA FELICIA

IL SINDACO
F.TO MARCO MARANDINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MATTEO FIMIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 08-07-2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo dei Lombardi, li 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MATTEO FIMIANI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sant'Angelo dei Lombardi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO FIMIANI